REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI OTTAVA SEZIONE

Registro Ordinanze:3021/2007 Registro Generale: 5472/2007

nelle persone dei Signori:

EVASIO SPERANZA Presidente LUIGI DOMENICO NAPPI Cons., relatore DIEGO SABATINO Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 05 Novembre 2007

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto il ricorso 5472/2007 proposto da:xxxxx, xxxxxx e xxxxx rappresentati e difesi da:MAROTTA SIMONA con domicilio eletto in NAPOLI VIA CARAVAGGIO N. 45

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI rappresentato e difeso da:ARPAIA GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11

ISTITUTO POLISPECIALISTICO STATALE L.PACIOLI -SANT'ANASTASIA rappresentato e difeso da:ARPAIA GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA rappresentato e difeso da:ARPAIA GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI AVV.RA DELLO STATO - VIA DIAZ N.11 per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento prot. n.14880/C27H del 13/9/2007 - assegnazione insegnante di sostegno:

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente:

Visto l'atto di costituzione in giudizio di: CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI

ISTITUTO POLISPECIALISTICO STATALE L.PACIOLI -SANT'ANASTASIA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Udito il relatore Cons. LUIGI DOMENICO NAPPI

Uditi altresì per le parti, gli avvocati come daverbale di udienze;

Considerato che i provvedimenti dell'amministrazione in merito alla attribuzione degli insegnanti di sostegno non paiono del tutto coerenti con il quadro clinico emergente dalla documentazine sanitaria allegata dalla parte ricorrente;

Considerato che occorre disporre una nuova valutazione della vicenda, che metta in atto soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo;

Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034; P.Q.M.

ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini di cui sopra.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI, li 05 Novembre 2007

- IL PRESIDENTE
- IL CONSIGLIERE
- IL SEGRETARIO